

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-937 del 07/04/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - DITTA CALDOGNO BIOGAS SOC. AGR. A R.L. CON IMPIANTO A BIOGAS NEL COMUNE DI FISCAGLIA (FE), LOC. MIGLIARINO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-949 del 07/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sette APRILE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 5244/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **CALDOGNO BIOGAS Società Agricola a r.l.** con sede legale nel Comune di Verona (VR), Via Jean Monnet, 17 ed impianto nel Comune di Fiscaglia (FE), località Migliarino, Via San Vitale, 7 - Protocollo istanza dello SUAP del Comune di Fiscaglia n. 21144 del 22.12.2015. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività esistente di **PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI mediante produzione e combustione di biogas.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 17.12.2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Fiscaglia, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara il 23.12.2015 con il n. 85357, presentata allo SUAP del Comune di Fiscaglia in data 22.12.2015, dalla Società CALDOGNO BIOGAS Società Agricola a r.l., nella persona di Lars Stefan Von Lehmden, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Verona (VR), Via Jean Monnet n. 17 e impianto nel Comune di Fiscaglia, località Migliarino, Via San Vitale n. 7, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che trattasi di impianto esistente per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante produzione e combustione di biogas, autorizzato con Autorizzazione Unica (A.U.) della Provincia di Ferrara, P.G. n. 48777 del 18.06.2012 e ss.mm., ai sensi del D.Lgs 387/03;
- Vista l'A.U. P.G. n. 48777 del 18.06.2012 e i successivi atti di modifica (della Provincia di Ferrara) n. 6779 del 24.05.2013, n. 10784 del 02.12.2013 e n. 2675 del 11.05.2015;
- Considerato che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ricomprendendo le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni;

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95;
- Visti altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

il D.Lgs 387/03 e s.m.i.;

il D.M. Dm Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1495/2011;

la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1496/2011;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'Autorizzazione Unica P.G. n. 48777/2012 e ss.mm., rilasciata dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.Lgs 387/03, di seguito indicati:

- Scarichi di acque reflue di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte Terza, del D.Lgs 152/06;
- Emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06;
- Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11;

- Vista la nota dello SUAP del Comune di Fiscaglia, Prot. n. 2800 del 17.02.2016, con cui:

- ha trasmesso la dichiarazione pervenuta da CADF S.p.A., Prot. n. 4465 del 16.02.2016, di inesistenza della pubblica fognatura;
- ha comunicato che *“l'Ufficio Ambiente non ritiene di esprimere alcun parere in merito alla matrice ambientale degli scarichi [...]”,* precisando che non avrebbe partecipato alla Conferenza di Servizi, non specificando altro in merito alla matrice rumore;

- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 03.03.2016 (trasmesso alla Ditta e agli enti coinvolti con nota Prot. PGFE/2016/2429 del 15.03.2016), nella quale:

- la Ditta ha dichiarato che nella planimetria allegata all'istanza non è indicata la piazzola di lavaggio automezzi. La stessa precisa che le acque derivanti dallo scarico di tale zona non vengono scaricate

ma, tramite sistema automatico, confluiscono in una vasca a tenuta che viene svuotata periodicamente;

- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Ha inoltre fornito le caratteristiche idrauliche del Canale Valcocco;
 - la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con le prescrizioni dei singoli Enti chiamati ad esprimersi, da dettagliare nell'atto, chiedendo alla Ditta di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale, la planimetria degli scarichi aggiornata, con l'indicazione dell'area di lavaggio automezzi e il sistema di gestione delle acque di scarico della stessa.
- Vista la planimetria aggiornata trasmessa in data 21.03.2016, a seguito della suddetta CdS, e acquisita al P.G. di ARPAE n. PGFE/2016/2680 del 22.03.2016;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituiti, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'Autorizzazione Unica P.G. n. 48777/2012 e ss.mm., rilasciata dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.Lgs 387/03, quali:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
 - Autorizzazione allo scarico
 - Nulla Osta impatto acustico

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Fiscaglia alla Società **CALDOGNO BIOGAS Società Agricola a r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Verona (VR), Via Jean Monnet n. 17 ed impianto nel Comune di Fiscaglia, località Migliarino, Via San Vitale n. 7/A, codice fiscale e P.IVA n. 03979290230, per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI mediante produzione e combustione di biogas.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato, proveniente dal trattamento delle acque di prima pioggia e disoleazione, è quello contrassegnato con la sigla "S1", nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A": Planimetria di dettaglio -Tav. 3;
2. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A": Planimetria di dettaglio - Tav. 3;
3. Lo scarico autorizzato "S1" deve essere dotato del pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato nella succitata planimetria con il numero "1";
4. Per lo scarico autorizzato "S1", ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il controllo, da parte del Gestore, della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: BOD5, COD, solidi sospesi TOTALI, escherichia coli, che evidenzii il rispetto dei limiti previsti dalla tabella suindicata;
5. Per i parametri suindicati, la Ditta dovrà provvedere ad effettuare autocontrolli con frequenza annuale, i cui certificati dovranno essere tenuti a disposizione dell'Organo di controllo, fermo restando che dovranno comunque essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per tutti i parametri;
6. Nel volume di invaso potranno recapitare unicamente reflui meteorici esenti da contaminazioni;
7. La gestione del volume di invaso dovrà essere tale da garantire il suo completo svuotamento, dopo un breve periodo, dal termine dell'evento meteorico. A tale scopo dovranno essere effettuate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle sponde e sul fondo della cassa di espansione in modo da evitare fenomeni di smottamento delle sponde e/o avvallamenti del fondo che determinino ristagno d'acqua. Devono inoltre essere svolte le operazioni di sfalcio periodico delle sponde;
8. Lo scarico delle acque di seconda pioggia, non soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., è quello contrassegnato con la sigla "S2", nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A": Planimetria di dettaglio -Tav. 3;
9. Lo scarico "S2" deve essere dotato del pozzetto di ispezione e campionamento indicato nella succitata planimetria e contrassegnato con il n. 2;

10. Per lo scarico "S2", la ditta deve provvedere ad effettuare autocontrolli con frequenza annuale per i seguenti parametri: BOD5, COD, solidi sospesi, escherichia coli, e tenere a disposizione dell'Organo di Controllo i relativi rapporti di Prova;
11. Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
12. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
13. La rete fognante deve essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
14. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
15. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
16. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;
17. La pavimentazione delle trincee deve essere mantenuta con pendenza di almeno il 2,5%, in modo da garantire il corretto deflusso delle acque;
18. Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici devono essere convogliate ad un'apposita vasca a tenuta, che verrà svuotata periodicamente da ditta incaricata;
19. I pozzetti di campionamento devono essere muniti di coperchio a perfetta tenuta e devono avere dimensioni di almeno 70x70x70 cm., con un unico ingresso ed un'unica uscita e una differenza di quota fra i due condotti tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. Inoltre non dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore;
22. I punti di prelievo devono essere posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Inoltre la Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;

23. I pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo ecc, devono sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione;
24. In nessun caso gli scarichi dovranno essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocimento;
25. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta deve immediatamente comunicare all'ARPAE e al Comune, a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A": Planimetria di dettaglio - Tav. 3, denominata E1 (combustione biogas);
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 COMBUSTIONE BIOGAS
Portata (Nm ³ /h)	3.700
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10

Inquinanti (mg/Nm³)

NOx	430
CO	430
Composti Organici Volatili (non metanici)	100
SOx	150
Materiale particolare	5
Composti del Cloro come HCl	10
H ₂ S	5
Sistema di abbattimento	Catalizzatore

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione **E1** con **frequenza almeno annuale**. I risultati del primo autocontrollo, che dovrà essere effettuato entro tre mesi dal rilascio del presente atto da parte dello SUAP del Comune di Fiscaglia, devono essere trasmessi all'ARPAE di Ferrara e al Comune di Fiscaglia;

3. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
4. La Ditta deve rispettare quanto previsto dalla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dalle "prescrizioni tecniche" di cui alla D.G.R. E-R n. 1769/2010 (Allegato 3A, capitolo F);
5. In particolare, per l'emissione E1, per quanto riguarda:
 - le caratteristiche del camino di emissione;
 - l'accessibilità per l'esecuzione dei controlli;
 - i lavori da eseguire per i controlli, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza;
 - le metodiche/strategie di campionamento;
 - la conformità dei rapporti di prova;
 - la verifica della conformità ai limiti di emissione;

la Ditta si dovrà attenere a quanto disposto in merito, dalla D.G.R. E-R n. 1769/2010, (Allegato 3A, capitolo F. "Prescrizioni tecniche");

6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i. In particolare per il parametro COV, la metodica è individuabile nella UNI 13649;
7. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento;
8. La Ditta deve continuare a mantenere il registro vidimato dall'ARPA ove annotare gli eventi di attivazione

della torcia di emergenza, comprese la durata e le cause dei malfunzionamenti che hanno portato a tale attivazione, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali;

9. I sistemi di abbattimento/contenimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Gli interventi effettuati devono essere riportati su appositi registri tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
10. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari;
11. Il biogas prodotto dovrà rispettare le caratteristiche previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed esente da condensa e residui solidi;
12. La Ditta deve continuare ad eseguire un autocontrollo semestrale sulle caratteristiche del biogas analizzando i seguenti parametri: Portata, CH₄, H₂S, CO₂, O₂, N₂, H₂, Polveri totali, i cui esiti dovranno essere tenuti a disposizione dell'Organo di Controllo;
13. Per quanto riguarda le eventuali emissioni diffuse, la Ditta deve eseguire un piano di controllo all'anno sulle immissioni generate in prossimità del perimetro industriale, secondo la direzione del vento (sottovento) presente in quel momento (come concordato con ARPA, per i controlli già effettuati);

C) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta è tenuta a rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali per la classe di appartenenza, secondo quanto previsto dal DPCM 14.11.1997;
2. la Ditta è tenuta ad intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
3. Il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di aspirazione, delle pompe e delle altre apparecchiature rumorose provvedendo alla riparazione o alla sostituzione quando necessario;

Si precisa quanto segue:

- qualora dovessero pervenire segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, collegabili

all'esercizio dell'attività, previo accertamento da parte degli Organi di Vigilanza, si richiederà alla Ditta di effettuare misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

D) ULTERIORI PRESCRIZIONI

La Ditta entro tre mesi dal rilascio del presente atto, dovrà presentare un piano di adeguamento secondo quanto previsto dalla DGR ER 1495/2011.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Fiscaglia, i titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'Autorizzazione Unica P.G. n. 48777 del 18.06.2012, rilasciata dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.Lgs 387/03 e nei successivi atti di modifica della stessa A.U. (citati in premessa), riguardanti:

- Emissioni in atmosfera
- Scarico di acque reflue
- Nulla Osta impatto acustico

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica P.G. n. 48777 del 18.06.2012 e negli atti di modifica citati in premessa, che non sono state sostituite dal presente atto.

Il presente atto va unito all'Autorizzazione Unica P.G. n. 48777 del 18.06.2012, quale parte integrante.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Fiscaglia, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Fiscaglia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Fiscaglia, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.